

- (8) Una società ha ritirato la sua richiesta. inserite nel campione (8,4 %) e il suo nome può perciò essere aggiunto all'elenco dei produttori esportatori dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006.
- (9) Una società non ha esportato il prodotto in esame verso l'Unione né ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile ad esportare un quantitativo rilevante verso l'Unione dopo il periodo dell'inchiesta. Quindi, dato che non ha soddisfatto la terza condizione, la sua richiesta è stata respinta.
- (10) Una società non è stata considerata un nuovo produttore esportatore perché collegata a un produttore esportatore della RPC soggetto alle misure antidumping istituite del regolamento (CE) n. 1425/2006. Quindi, dato che non soddisfaceva la seconda condizione, la sua richiesta è stata respinta.
- (11) Una società ha fornito informazioni fuorvianti riguardo alla data della sua costituzione. Ciò ha fatto sorgere dubbi sull'affidabilità delle informazioni fornite, come la durata del periodo in cui il prodotto in esame è stato esportato nell'UE. La sua richiesta è stata quindi respinta.
- (12) Le prove fornite dal produttore esportatore cinese rimanente sono state considerate sufficienti a dimostrare la sua conformità alle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1425/2006. A questo produttore esportatore può quindi essere concessa l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non
- (13) I richiedenti e l'industria dell'Unione sono stati informati dei risultati dell'esame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.
- (14) Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e all'occorrenza tenute in debita considerazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La seguente società è aggiunta all'elenco di produttori della Repubblica popolare cinese figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1425/2006:

Società	Città	Codice addizionale TARIC
Xiamen Good Plastic Co., Ltd.	Xiamen	B109

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 2011.

Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.

